**COMUNE DI \_\_\_\_\_\_**

Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI** [**ALL’ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30.04.2019, N. 34**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2019-04-30;34~art30ter!vig=)

**(APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_ DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**Sommario**

Art. 1 – Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui [all’art. 30-ter del D.L. n. 34/2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2019-04-30;34~art30ter!vig=)

Art. 2 – Attività oggetto dell’agevolazione

Art. 3 – Esclusioni

Art. 4 – Tributi locali rilevanti ai fini del calcolo del contributo

Art. 5 – Durata del contributo

Art. 6 – Calcolo del contributo

Art. 7 – Contributo massimo concedibile

Art. 8 – Erogazione del contributo

Art. 9 – Modalità e tempistica di presentazione della richiesta

Art. 10 – Ordine di valutazione delle richieste

Art. 11 – Controlli sulle richieste

Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

**Art. 1 – Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui** [**all’art. 30-ter del D.L. n. 34/2019**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2019-04-30;34~art30ter!vig=)

Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ istituisce nel proprio bilancio un fondo per l’agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento, per almeno il 25% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

L’importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

**Articolo 2 – Attività oggetto dell’agevolazione**

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

* artigianato;
* turismo;
* fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
* fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
* fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
* commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati [dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1998-03-31;114~art4!vig=), e alle medie strutture di vendita, come disciplinate [dall’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1998-03-31;114~art4!vig=).

**Articolo 3 – Esclusioni**

Sono esclusi dalle agevolazioni:

* gli esercizi di compro oro;
* le sale per scommesse;
* le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo di cui [all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1931-06-18;773~art110!vig=).

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

* i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
* le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

**Articolo 4 – Tributi locali rilevanti ai fini del calcolo del contributo**

Come indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, i tributi locali rilevanti ai fini del calcolo del contributo sono:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 5 – Durata del contributo**

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

La richiesta dovrà essere reiterata ogni anno.

**Articolo 6 – Calcolo del contributo**

Si applicano i criteri previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per come di seguito indicato.

Il contributo, quale agevolazione per i soggetti che hanno riaperto un esercizio chiuso da non meno di sei mesi, consiste nel rimborso della somma dei seguenti tributi pagati nell’anno precedente a quello di richiesta secondo le seguenti percentuali:

* il 50% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il 75% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il 100% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il contributo, quale agevolazione per i soggetti che hanno ampliato l’esercizio per almeno il 25% e fino al 50% della superficie, consiste nel rimborso della somma dei seguenti tributi pagati nell’anno precedente a quello di richiesta secondo le seguenti percentuali:

* il 50% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il 75% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il 100% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il contributo, quale agevolazione per i soggetti che hanno ampliato l’esercizio oltre il 50% della superficie, consiste nel rimborso dei seguenti tributi pagati nell’anno precedente a quello di richiesta:

* l’80% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il 90% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il 100% della somma pagata per il tributo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all’ampliamento medesimo.

Il contributo, quale agevolazione per i soggetti che hanno sia riaperto un esercizio chiuso da almeno sei mesi sia ampliato la relativa superficie per almeno il 25%, consiste nel rimborso del 100% dei seguenti tributi locali pagati nell’anno precedente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

In ogni caso, il contributo è rapportato ai singoli mesi di effettiva apertura dell’esercizio.

In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell’esercizio non può essere inferiore a sei.

**Articolo 7 – Contributo massimo concedibile**

Il contributo riconosciuto ad ogni singolo richiedente non potrà mai eccedere il totale dei tributi locali individuati nell’art. 4 del presente regolamento pagati nell’anno precedente a quello di richiesta da parte del medesimo richiedente.

In nessun caso il totale dei contributi riconosciuti ai richiedenti potrà superare il totale del fondo previsto nel bilancio di previsione dell’ente nell’anno di riferimento.

Nel caso in cui l’Ente dovesse ricevere dal fondo istituito presso il Ministero dell’Interno una somma inferiore a quella prevista nel bilancio di previsione, gli importi dei contributi a favore dei richiedenti saranno ridotti in proporzione.

In caso di incapienza, i richiedenti, ancorché inseriti in lista, non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

**Articolo 8 – Erogazione del contributo**

Il contributo sarà erogato al singolo richiedente entro 30 giorni da quando il Comune avrà ricevuto il fondo previsto per la tipologia di agevolazione presso il Ministero dell’Interno.

Ai fini dell’erogazione, il richiedente dovrà essere in regola con il pagamento dei tributi locali e con le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell’attività dell’esercizio.

Restano salve le norme applicabili in materia di agevolazioni e contributi pubblici.

**Articolo 9 – Modalità e tempistica di presentazione della richiesta**

La richiesta del contributo dovrà essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno; per il solo anno 2020, potrà essere presentata entro il 30 settembre 2020.

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo già comprensivo di autocertificazione dei requisiti, messo a disposizione gratuitamente dal Comune e scaricabile dal seguente link istituzionale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Al suddetto modulo dovrà essere allegata la documentazione dallo stesso richiamata.

La richiesta potrà essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:

* a mezzo PEC, al seguente indirizzo mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* a mano, con consegna all’ufficio protocollo, secondo gli orari previsti dal vigente regolamento di funzionamento degli uffici di questo Ente;
* a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio Attività Produttive di questo Comune al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 10 – Ordine di valutazione delle richieste**

Le richieste saranno valutate secondo l’ordine di protocollo assegnato.

**Articolo 11 – Controlli sulle richieste**

L’ufficio Attività Produttive effettuerà i controlli inerenti gli aspetti di competenza in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti e delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività e, in caso di verifica positiva, trasmetterà l’istanza all’ufficio tributi. In caso di verifica negativa, l’ufficio Attività Produttive comunicherà all’interessato l’esclusione della richiesta con provvedimento motivato. L’ufficio Tributi, a seguito della trasmissione della richiesta da parte dell’ufficio Attività Produttive, dopo aver effettuato i controlli di competenza relativi all’effettivo pagamento dei tributi locali nell’anno precedente a quello della richiesta, determina la misura del contributo spettante ai sensi del presente regolamento con proprio atto di liquidazione. In caso di verifica negativa, l’ufficio Tributi comunicherà all’interessato l’esclusione della richiesta con provvedimento motivato.

Il rigetto della richiesta non preclude la possibilità di ripresentare l’istanza, a condizione di documentare l’assenza o il superamento degli elementi che hanno determinato il precedente rigetto.

I provvedimenti negativi sono comunque impugnabili secondo i rimedi di legge.

**Articolo 12 – Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno dell’adozione.